



REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI REALI

novembre 2002

Capo I Norme Generali

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Il presente regolamento disciplina la prestazione dei servizi previsti dall'art. 2 della legge 23 agosto 1985, n.21 e delle successive variazioni ed integrazioni.

Nell'applicazione delle norme del presente regolamento il Consorzio Ventuno persegue l'obiettivo di assicurare uniformità di trattamento ai beneficiari dei servizi, snellimento delle procedure di erogazione e contenimento dei tempi di attuazione.

I servizi erogati dal Consorzio sono finalizzati al sostegno e potenziamento delle attività aziendali, alla modernizzazione della gestione e allo sviluppo delle diverse funzioni aziendali.

Art. 2 - Informazione e promozione

Al fine di determinare la più diffusa e completa conoscenza delle opportunità di acquisizione dei servizi e per sensibilizzare le PMI potenzialmente beneficiarie presenti sul territorio, il Consorzio svolge adeguata attività di informazione, promozione e animazione.

Capo II Soggetti Beneficiari

Art. 3 - Attività economiche ammesse

Possono beneficiare dei servizi di cui al presente Regolamento le imprese, con le caratteristiche di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, che esercitino le seguenti attività economiche ai fini della vigente classificazione ISTAT:

- a) Ramo B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi (limitatamente alle attività operanti nella classe 05.02.1)
- b) Ramo C - Estrazione di minerali;
- c) Ramo D - Attività manifatturiere;
- d) Ramo F - Costruzioni;
- e) Ramo G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
- f) Ramo H - Alberghi e ristoranti;
- g) Ramo K – Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali;

Possono inoltre beneficiare dei servizi altre imprese con le caratteristiche di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 che esercitino attività non ammissibili, a condizione che detti servizi siano finalizzati a realizzare, da parte delle stesse imprese, attività di cui ai diversi punti del precedente comma, se costituite in un apposito ramo aziendale.

Possono beneficiare dei servizi anche imprese che esercitino contemporaneamente attività ammissibili e altre attività: in questo caso l'intervento é commisurato al fatturato ed agli investimenti in immobilizzazioni fisse relativi alle sole attività ammissibili e rivolto esclusivamente a supportare le medesime attività.

Nei casi in cui non sia possibile definire in termini inequivocabili l'appartenenza ai raggruppamenti delle attività economiche indicate, il Consorzio Ventuno deciderà con apposita deliberazione.

Art. 4 – Dimensioni

Sono ammesse ai servizi del Consorzio le imprese che abbiano la caratteristica di Piccola e Media Impresa, così come di seguito definita ⁽¹⁾.

E' PMI un'impresa che:

a) *Ha un numero massimo di 250 dipendenti (95 per le attività di servizi)*

Dipendenti

Corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre per i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

b) *Ha un fatturato annuo non superiore ai 40 (15 per le attività di servizi) milioni di EURO, oppure uno stato patrimoniale non superiore ai 27 (10,1 per le attività di servizi) milioni di EURO*

Fatturato e Stato patrimoniale

Si intende l'ultimo fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) e totale dell'attivo patrimoniale desunto da documento ufficiale redatto secondo la IV direttiva o dalla dichiarazione dei redditi per le imprese non tenute alla redazione del bilancio.

c) *E' in possesso del requisito di indipendenza*

Si definiscono imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI.

Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI.

I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti occorre eliminare le costruzioni giuridiche di imprese che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI.

A fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria è, quindi, necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese che detengono o di cui si detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Art. 5 - Natura delle imprese ammesse

In base al presente Regolamento sono ammessi a beneficiare dei servizi i seguenti soggetti:

- a) società, di capitali e di persone;
- b) società cooperative;
- c) ditte individuali e società di fatto;
- d) società consortili e società consortili miste;
- e) consorzi costituiti in prevalenza da PMI;
- f) associazioni d'impresе costituite in prevalenza da PMI;
- g) imprese artigiane, singole, associate o nella forma mista di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Nei consorzi e nelle associazioni di cui ai punti e) ed f) la prevalenza delle PMI è verificata con riferimento al numero delle imprese consorziate o associate.

I consorzi e le associazioni di cui ai punti e) ed f) devono avere almeno cinque consorziati o soci.

⁽¹⁾ Estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.04.1996, pag. 4)

Art. 6 - Sede dell'impresa

Sono ammesse a beneficiare dei servizi del Consorzio le imprese che abbiano sede legale e operativa in Sardegna.

Nell'ambito del Ramo H - Alberghi e ristoranti saranno ammesse le imprese, coi requisiti del comma precedente, che gestiscono l'attività operativa della struttura ricettiva.

Art. 7 – Altre condizioni di ammissibilità

L'impresa richiedente deve essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti di ammissibilità:

- L'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
- La non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso
- La non sussistenza di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile tra l'impresa richiedente e l'impresa incaricata della realizzazione del servizio
- La non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa
- La disponibilità a consentire i monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dal Consorzio Ventuno
- Il rispetto del cumulo e delle prescrizioni prevista dalla normativa comunitaria *de minimis*.

Capo III Natura Dei Servizi

Art. 8 - Natura generale dei servizi

Il presente regolamento concerne le modalità di erogazione di servizi reali, ossia di attività consulenziali finalizzate a promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese attraverso l'introduzione di nuove tecniche di produzione, la modernizzazione della gestione, il sostegno di tutte le attività e funzioni aziendali.

L'ammissibilità delle richieste di prestazione di servizi è condizionata alla presenza di una stretta corrispondenza del servizio ai fabbisogni derivanti dalle politiche di razionalizzazione, consolidamento o sviluppo dell'impresa.

Art. 9 - Tipologie e limiti di ammissibilità dei servizi

Le tipologie di servizi ammesse sono quelle di seguito indicate:

- a) assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa;
- b) consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing;
- c) consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione delle gestioni ed al sostegno delle attività aziendali;
- d) valorizzazione delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico;
- e) informazione tecnico- scientifica;
- f) innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, manageriale;
- g) altri servizi reali complementari e affini ai precedenti.

Per essere ammissibili, i servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'azienda, come la consulenza fiscale ordinaria (contabilità, buste paga, dichiarazioni IVA e dei redditi, tenuta registri, ecc), i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

La prestazione di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda potrà riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati

o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati, né costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione degli stand (partecipazioni a fiere o esposizioni).

Art. 10 - Massimali di intervento

L'ammontare lordo dell'aiuto concesso dal Consorzio per gli interventi aventi ad oggetto la prestazione di servizi reali non potrà superare il 50% dei costi dei servizi stessi.

Gli interventi del Consorzio per i servizi reali vanno a concorrere con gli altri aiuti di stato "de minimis" di cui l'impresa beneficia, per cui, in armonia con quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia (art.2 Reg. (CE) 69/2001 del 12/01/2001), l'importo complessivo degli aiuti accordati non potranno superare i 100.000 Euro nell'ambito di un triennio.

Ogni intervento dovrà poi essere contenuto nell'ambito dei limiti annui stabiliti dalla tabella generale ed indicativa di cui al successivo art.12.

Art. 11 - Intermediazione dei servizi

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà di norma realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata. Solo in considerazione della complessità o della particolare natura del servizio affidato potrà essere consentito l'utilizzo di professionalità esterne, purché esso risulti in ogni caso non prevalente rispetto alla fornitura del servizio stesso.

Art. 12 - Criteri di intervento

Al fine di garantire parità di trattamento per le imprese, il Consorzio stabilisce, con propria deliberazione, una tabella generale e indicativa di correlazione fra il costo ammissibile di intervento (uno o più servizi) e le dimensioni aziendali, facendo principalmente riferimento al fatturato e, alternativamente a seconda delle condizioni più favorevoli per l'azienda, agli investimenti in immobilizzazioni fisse o al numero degli addetti occupati (ULA).

La tabella di cui al comma precedente è resa nota alle imprese nelle forme più opportune.

Capo IV Caratteristiche degli interventi

Art. 13 – Tipologie di intervento

La prestazione dei servizi reali di cui al presente Regolamento avviene sulla base di due tipologie di intervento:

- I servizi reali a sportello
- I Programmi Integrati di Servizi (P.I.S.).

Art. 14 – I Servizi Reali “a sportello”: contenuti e finalità

Finalità dei servizi reali a sportello è quella di consentire alle imprese di poter accedere a competenze professionali esterne in relazione a specifici fabbisogni evidenziati nel quotidiano divenire della gestione aziendale.

I servizi reali “a sportello” costituiscono una tipologia di intervento corrente ma non strategica: essa pertanto non detiene priorità né prevalenza nella individuazione delle risorse finanziarie disponibili rispetto ad altre tipologie di intervento.

Di norma detta tipologia di intervento è aperta a tutte le tipologie di imprese ammissibili ed a tutte le tipologie di servizi ritenuti necessari.

Il bando che avvia la procedura potrà comunque, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie o a scelte di priorità e contenuto dettate dal Comitato Tecnico di Gestione, prevedere la limitazione dei servizi a determinate tipologie e la limitazione dei soggetti e delle attività ammissibili a quelle in tale sede definite.

Art. 15 – Modalità dei servizi “a sportello”

I servizi “a sportello” possono essere richiesti nell’ambito di un massimo di tre periodi di programmazione, di norma ricompresi nei mesi gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre di ogni anno.

Ai servizi “a sportello” possono accedere tutti i soggetti beneficiari che rientrino nelle previsioni del Capo II del presente regolamento, operanti nei settori economici in esso definiti.

E’ data facoltà all’impresa interessata di presentare una sola domanda nell’arco dei periodi annuali di programmazione e per un numero non superiore a due servizi per volta. L’impresa non potrà formulare una nuova richiesta di servizi se prima non ha completato la realizzazione e implementazione di quelli precedentemente erogati.

Per ogni periodo di programmazione, l’intervento del Consorzio sarà avviato mediante un bando ad evidenza pubblica per consentire la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese potenzialmente beneficiarie.

Il bando definisce modalità, tempi, tipologie di servizi previste, disponibilità finanziarie ed eventuali regole ed esclusioni relative ai soggetti ammissibili.

Art. 16 – Criteri di selezione delle richieste di servizi “a sportello”

Entro i tempi previsti dal bando, il Consorzio 21 effettuerà la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e, esclusivamente per le domande che avranno dimostrato l’esistenza di dette condizioni, predisporrà una graduatoria di tutte le domande ammesse.

La verifica verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- rispondenza e pertinenza dei servizi proposti alle esigenze manifestate dall’impresa richiedente ed agli obiettivi di soluzione delle problematiche individuate;
- priorità indicate nel bando
- congruità delle spese programmate
- a parità di condizioni, data di presentazione della Domanda; le domande pervenute nello stesso giorno saranno ordinate sulla base di un sorteggio.

Saranno ammesse alla concessione dei servizi reali le imprese riportate in ordine decrescente nella graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse previste.

Art. 17 – I Programmi Integrati di Servizi (P.I.S.): contenuti e finalità

Finalità dei Programmi Integrati di Servizi è quella di consentire alle imprese di poter accedere a competenze professionali esterne in relazione a fabbisogni correlati alle politiche di sviluppo, innovazione, ampliamento e globalizzazione indispensabili per accentuare le proprie potenzialità concorrenziali.

I Programmi Integrati di Servizi costituiscono una tipologia di intervento strategica: essa pertanto detiene priorità e prevalenza nella individuazione delle risorse finanziarie disponibili rispetto ad altre tipologie di intervento.

I Programmi Integrati di Servizi sono attivati in relazione alle politiche di sviluppo della Regione Sarda ed ai trend di sviluppo dell'economia globale: essi prevedono la prestazione di servizi reali a seguito di specifiche iniziative attraverso le quali il Consorzio svolge proprie politiche di servizi, individuando aree, filiere di attività o tipologie di servizi ritenute di rilevanza strategica per il sistema delle imprese.

La prestazione dei servizi è accompagnata da fondamentali attività di animazione, formazione e tutoraggio alle quali le imprese richiedenti sono tenute a partecipare, secondo le regole stabilite in sede di bando.

Art. 18 – Modalità dei Programmi Integrati di Servizi (P.I.S.)

I Programmi Integrati di Servizi possono essere richiesti nell'ambito dei periodi di programmazione individuati dal Consorzio in relazione alle proprie politiche di servizi e/o in previsione di eventuali sinergie con altre iniziative.

Ai Programmi Integrati di Servizi possono accedere tutti i soggetti beneficiari che rientrino nelle previsioni del Capo II del presente regolamento, operanti nei settori economici in esso definiti, secondo le specifiche individuazioni di volta in volta previste in sede di bando, in relazione alla tipologia ed agli obiettivi del singolo Programma.

Per ogni periodo di programmazione, l'intervento del Consorzio sarà avviato mediante un bando ad evidenza pubblica per consentire la raccolta delle domande da parte delle imprese potenzialmente beneficiarie.

Il bando definisce modalità, tempi, tipologie di servizi previste, disponibilità finanziarie ed eventuali regole ed esclusioni relative ai soggetti ammissibili.

Art. 19 – Criteri di selezione delle richieste di servizi per P.I.S.

Entro i tempi previsti dal bando, il Consorzio 21 effettuerà la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e, esclusivamente per le domande che avranno dimostrato l'esistenza di dette condizioni, predisporrà una graduatoria di tutte le domande ammesse.

La verifica verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- rispondenza e pertinenza dei servizi proposti alle esigenze manifestate dall'impresa richiedente ed agli obiettivi di soluzione delle problematiche individuate;
- partecipazione alle iniziative di animazione/formazione/informazione che integrano il Programma
- eventuali priorità indicate nel bando
- congruità delle spese programmate
- a parità di condizioni, data di presentazione della Domanda; le domande pervenute nello stesso giorno saranno ordinate sulla base di un sorteggio.

Saranno ammesse alla concessione dei servizi reali le imprese riportate in ordine decrescente nella graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse previste.

Capo V Accesso ai Servizi

Art. 20 - Avvio della procedura

Per entrambe le tipologie di intervento, la procedura prende avvio mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, da divulgare mediante i principali quotidiani regionali, per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere le agevolazioni previste dall'art.10 del presente Regolamento.

Tale avviso recherà l'importo effettivo delle risorse disponibili, detratti gli oneri necessari per la

pubblicità, la promozione e la gestione dell'intervento.

L'avviso conterrà inoltre le indicazioni per l'acquisizione della modulistica necessaria per la presentazione delle domande e le relative istruzioni per la compilazione.

A pena di inammissibilità, la domanda di concessione delle agevolazioni deve essere presentata al Consorzio secondo le modalità indicate nell'avviso, essere redatta sulla prevista modulistica ed accompagnata di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste.

E' data facoltà alle imprese beneficiarie e ai loro fornitori di servizi di richiedere un colloquio preliminare con gli uffici, finalizzato ad acquisire elementi di informazione e chiarimento utili per l'avvio della procedura.

Art. 21 - Presentazione delle domande

Entro i tempi previsti nell'avviso, il richiedente presenta la "Domanda di concessione dei servizi" secondo lo schema predisposto dal Consorzio e reso noto in sede di bando.

La Domanda, redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà attestare il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai servizi e la dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali ai fini della Legge 31/12/1996, n. 675.

Alla Domanda dovrà essere allegato il Formulario dell'impresa richiedente, correttamente ed esaurientemente redatto secondo le indicazioni fornite in sede di bando, che dovrà esplicitare le caratteristiche generali dell'azienda per verificarne l'ammissibilità (dati quantitativi, tipo fatturato, immobilizzi, personale, ecc.), rilevare l'inquadramento e la situazione operativa dell'azienda nell'ambito del suo mercato di riferimento, individuare quali siano le problematiche aziendali che si vogliono affrontare mediante l'intervento consulenziale richiesto, e come e in che modo i servizi richiesti si propongono di risolvere i problemi evidenziati.

Alla Domanda dovrà essere inoltre allegato il piano di lavoro proposto dall'impresa incaricata della prestazione del servizio, correttamente ed esaurientemente redatto secondo le indicazioni fornite in sede di bando, sottoscritto per accettazione anche dall'impresa richiedente, con esplicitamente indicata la data di conclusione del servizio e i relativi importi di costo contenuti all'interno dei parametri stabiliti nel "Parametri di congruità dei servizi reali" di cui all'art.12 del presente Regolamento.

Art. 22 - Procedura istruttoria delle domande

Il Consorzio registra le Domande presentate secondo l'ordine cronologico di ricevimento.

Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza previsto nell'avviso, il Consorzio provvede ad effettuare una istruttoria delle domande pervenute.

La verifica concerne:

- a. la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente (appartenenza a uno dei settori ammissibili; appartenenza alla categoria delle PMI secondo la definizione comunitaria; sede legale e operativa);
- b. la completezza della documentazione allegata;
- c. il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento e dal Bando.

Una volta effettuata la verifica sopra indicata, le domande saranno ordinate in una graduatoria definita secondo i criteri previsti dal precedente articolo 16 per i servizi "a sportello" e secondo i criteri del precedente articolo 19 per i Programmi Integrati di Servizi.

E' data facoltà agli Uffici del Consorzio di richiedere un colloquio alle imprese beneficiarie e ai loro fornitori di servizi, finalizzato a definire con maggiore puntualità le caratteristiche del servizio che si sta impostando, nonché per esplicitare meglio le problematiche che si vogliono affrontare e gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Art. 23 – Provvedimento di concessione delle agevolazioni

Entro i 30 giorni successivi al completamento dell'istruttoria, la graduatoria così definita sarà sottoposta

all'attenzione del Comitato Tecnico di Gestione del Consorzio per la relativa deliberazione di concessione delle agevolazioni.

Il Consorzio adotta i provvedimenti di concessione delle agevolazioni richieste entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e li trasmette alle singole imprese comprese nella graduatoria e ammesse a beneficiare dell'intervento.

Ove le risorse disponibili siano insufficienti rispetto alle domande presentate e istruite con esito positivo, la concessione degli aiuti è disposta secondo l'ordine delle domande presenti in graduatoria. In caso di rinuncia da parte di un'azienda, si procederà nella concessione sempre secondo l'ordine della graduatoria.

Ai fini di una più idonea definizione delle iniziative in fase di avvio e per formalizzare gli esiti del colloquio di cui all'ultimo comma dell'art.18, il Consorzio si riserva di segnalare alle imprese eventuali osservazioni e puntualizzazioni in merito ai servizi in fase di attivazione all'atto della comunicazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni.

Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:

- a. la completa attuazione del programma di intervento entro i tempi stabiliti dall'avviso;
- b. la comunicazione al Consorzio delle variazioni intervenute nel suo status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
- c. l'accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del programma e il rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal provvedimento di concessione.

L'impresa si obbliga ad indicare e a fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il servizio è fornito con il supporto del Consorzio Ventuno e della Regione Sardegna.

Art. 24 - Erogazione delle agevolazioni

All'atto della conclusione della prestazione dei servizi reali, l'impresa presenta al Consorzio la "Domanda di concessione delle agevolazioni", secondo lo schema reso noto in sede di bando.

La Domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/1968, deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il servizio si è concluso ed è stato eseguito a regola d'arte.

Alla Domanda devono essere allegati:

- i report finali relativi ai servizi ricevuti;
- la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati;
- ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Consorzio Ventuno dell'intervento realizzato.

Sulla base dei report forniti e di una analisi aziendale che verifichi il raggiungimento dei risultati previsti nel piano di lavoro, gli Uffici del Consorzio predispongono una relazione tecnica ed una proposta di deliberazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

La proposta di deliberazione e la relazione tecnica predisposta dagli Uffici viene portata all'attenzione e valutazione del Comitato Tecnico di Gestione, che delibera, in presenza di disponibilità finanziarie, entro 30 giorni sull'ammissione dell'impresa a fruire dell'agevolazione concessa o sul rigetto motivato della richiesta.

La deliberazione di concessione dell'agevolazione dovrà inoltre specificare l'ammontare del contributo riconosciuto rispetto ai costi portati a rendicontazione dal richiedente, fornendo anche le dovute motivazioni sulle eventuali riduzioni apportate.

Se prevista dal programma di intervento proposto, è consentita una verifica intermedia sulla base dello stato di avanzamento lavori dei servizi richiesti; lo stato di avanzamento deve in ogni caso riguardare singoli servizi o fasi di intervento definibili e individuabili.

La procedura e la documentazione necessaria per procedere alla verifica intermedia e alla liquidazione dei contributi è la stessa indicata nei precedenti commi del presente articolo.

Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.

Art. 25 – Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte, anche su segnalazione di altre Amministrazioni regionali o di controllo qualora non vengano rispettati dal soggetto beneficiario i limiti di cumulo con altre leggi di incentivazione e non vengano osservate nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

Capo VI Norme Finali

Art. 26 - Verifica di regolare esecuzione e valutazione di impatto

Al termine di ogni periodo di programmazione il Consorzio effettuerà, attraverso opportuni indicatori qualitativi e quantitativi, una valutazione circa l'efficacia dell'impatto sul sistema delle imprese dei servizi reali prestati in funzione del presente Regolamento.